



Bologna, marzo 2023

Nota > Adesioni collettive dipendenti aziendali. Detrazione Fondo Sanitario pluriaziendale CAMPA Spese Sanitarie

Contributi Sanitari ex art. 51 TUIR deducibili

Con questa nota ricordiamo che per le coperture collettive aziendali ex art. 51 co. 2, lett. a) TUIR i **contributi** di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono **deducibili** dal reddito imponibile **fino a € 3.615,20** e che sono **detraibili le spese sanitarie** sostenute solo per la parte **non rimborsata**, con la franchigia di € 129,11.

Contributo Assistenza Sanitaria DEDUCIBILE = si detrae solo la quota di spesa non rimborsata

Inviando pertanto l'**Estratto Conto delle Erogazioni Sanitarie** riconosciute dalla CAMPA per spese sostenute nell'anno **2022**, utile ai fini del calcolo delle spese sanitarie da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi.



Come viene calcolata la spesa sanitaria detraibile?

Dalle fatture e ricevute di spese mediche sostenute, viene sottratta la somma rimborsata da CAMPA.

Per facilitare la verifica della correttezza del calcolo, l'Estratto Conto riporta per ciascun assistito:

- gli importi richiesti e quelli riconosciuti dalla CAMPA in **forma indiretta** (rimborso di fatture sostenute dagli assistiti);
- il totale dell'importo delle erogazioni sanitarie in forma diretta (prestazioni eseguite dagli assistiti presso le strutture sanitarie convenzionate i cui oneri sono assunti direttamente dalla CAMPA);
- e a titolo informativo le diarie in caso di ricoveri eseguiti, senza oneri, a carico del SSN.



Ricorda. Puoi ottenere l'Estratto Conto Erogazioni Sanitarie in tempo reale accedendo all'**Area Riservata** del sito: dalla voce di menu "Documenti utili" scarica i rimborsi ricevuti così da completare la documentazione per la dichiarazione dei redditi.





Comunicazione all'Anagrafe Tributaria - 730 precompilato.

In qualità di soggetto iscritto all'Anagrafe Fondi Sanitari, la CAMPA - Sezione Fondo Sanitario - nel rispetto della normativa vigente (art. 78 comma 25-bis, L. n. 413/91), ha trasmesso all'Anagrafe tributaria tutti gli importi relativi ai rimborsi erogati delle spese sanitarie sostenute dai propri iscritti, per effetto di contributi versati ai sensi dell'art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR, nonché quelli delle spese assunte in forma diretta presso le strutture sanitarie convenzionate. Scopo del provvedimento è quello di incrociare i dati delle spese sanitarie per predisporre i 730 precompilati ed evitare che possano essere portate in detrazione spese sanitarie oggetto di rimborso per effetto di coperture sanitarie i cui contributi beneficiano della deducibilità fiscale fino a € 3.615,20.

L'Anagrafe tributaria richiede i dati delle spese rimborsate secondo il criterio di cassa mentre l'Estratto Conto CAMPA segue il criterio di competenza. Il modello precompilato potrà così essere corretto e modificato dal Contribuente inserendo ad es. *le spese sanitarie sostenute nel 2022 al netto anche dei rimborsi liquidati nel 2023*, onde evitare che gli stessi vadano sottoposti a tassazione separata nell'anno successivo.

Deducibilità contributi per i familiari

La Circ. Ag. Entrate n. 50E 12.06.02 ha chiarito che sono deducibili anche i contributi versati per il nucleo familiare anche non fiscalmente a carico.

Il contributo a carico del lavoratore per sé o per coniuge e figli, fiscalmente a carico o meno, purché conviventi (in caso di estensione della copertura) è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla busta paga del lavoratore e non è sottoposto a imposizione fiscale. Pertanto, il dipendente non deve fare alcun conteggio, in quanto il reddito imponibile è già stato determinato dal datore di lavoro e riportato nella CU (Certificazione Unica).

Viceversa, se i contributi per i familiari o quelli dei pensionati, *sempre tramite accordo collettivo*, sono versati al Fondo CAMPA senza trattenuta dalla busta paga, devono essere dedotti nella Dichiarazione dei Redditi dal contribuente.

I contributi eventualmente versati direttamente dai familiari fruiscono solo della detrazione fiscale dalle imposte al 19% fino a € 1.300.